



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
Delegazione Provinciale  
NOVARA  
[piemontevda.lnd.it](http://piemontevda.lnd.it)



NUMERO COMUNICATO 38      DATA COMUNICATO 13/03/2026

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

---

## SOMMARIO

---

1. COMUNICAZIONI .....	378
2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA.....	388
3. RISULTATI.....	391
4. GIUDICE SPORTIVO .....	391
ALLEGATI.....	392

# 1. COMUNICAZIONI

## dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 75 del 12/03/2026

### 1.1 Comunicazioni L.N.D.

AGENZIA ENTRATE – CIRCOLARE N. 1/E DEL 19 FEBBRAIO 2026 – CHIARIMENTI SULLE DISPOSIZIONI DEL CODICE DEL TERZO SETTORE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA QUALIFICAZIONE FISCALE DEGLI ENTI ISCRITTI NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (DALLA CIRCOLARE N. 35 DELLA L.N.D.)

Si riporta - in allegato - la Circolare n. 35 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 8 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

LEGGE N. 49 DEL 28 FEBBRAIO 2026, DI CONVERSIONE DEL D. L. 31 DICEMBRE 2025, N.200 – DECRETO MILLEPROROGHE 2026 (DALLA CIRCOLARE N. 36 DELLA L.N.D.)

Si riporta - in allegato - la Circolare n. 36 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 9 – 2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

### 1.2 Comunicazioni Comitato Regionale L.N.D

COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA SECONDA E TERZA CATEGORIA – FASE REGIONALE S.S. 2025-2026

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 7 Marzo 2026, ha deliberato le seguenti modalità per la fase regionale della Coppa Piemonte Valle d'Aosta per le Società di Seconda e Terza categoria.

Le vincenti delle fasi provinciali verranno inserite in tre triangolari, articolati con gare di sola andata, composti con criterio di vicinorietà.

Si evidenzia che le ammonizioni cumulate nella prima fase provinciale devono intendersi azzerate.

#### **TRIANGOLARE A**

- 1) VINCENTE NOVARA
- 2) VINCENTE VERBANO CUSIO OSSOLA
- 3) VINCENTE VERCELLI

#### **TRIANGOLARE B**

- 1) VINCENTE AOSTA
- 2) VINCENTE BIELLA
- 3) VINCENTE TORINO

#### **TRIANGOLARE C**

- 1) VINCENTE ALESSANDRIA
- 2) VINCENTE ASTI
- 3) VINCENTE CUNEO



Le gare dei triangolari si disputeranno Mercoledì 8, 15 e 22 Aprile 2026, come di seguito specificato.

## **SVOLGIMENTO TRIANGOLARI**

### **1^ giornata**

Squadra 1 – Squadra 2

Riposa: Squadra 3

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:

### **2^ giornata**

**In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:**

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)

Riposa: vincente primo incontro

**In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:**

Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata)

Riposa: Società ospitata primo incontro

### **3^ giornata**

**In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:**

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro (campo prima nominata)

Riposa: perdente primo incontro

**In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata:**

Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata)

Riposa: Società ospitante primo incontro

Accedono alle Final Four le tre squadre vincenti unitamente alla migliore 2^ classificata dei triangolari.

## **CLASSIFICA TRIANGOLARI**

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio

Per individuare la migliore 2^ classificata nei tre triangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. In caso di parità, migliore differenza tra reti fatte e subite
3. In caso di persistente parità, maggior numero di reti fatte
4. Sorteggio

## **FINAL FOUR**

Le qualificate della prima fase disputeranno le Final Four nella giornata di Domenica 21 Giugno 2026, con semifinali al mattino e finali al pomeriggio.

Le gare si svolgeranno in due tempi della durata di 35 minuti ciascuno.



Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente fatti eseguire i calci di rigore.

Le ammonizioni comminate prima delle Final Four vengono azzerate.

Si rammenta che nell'ambito della fase regionale della manifestazione i tesserati cui gli Organi di Giustizia Sportiva infliggano più ammonizioni incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione.

## **FASI DI QUALIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI UNDER 15, UNDER 16, UNDER 17 – SECONDA SERIE 2026/2027 (WILD CARD)**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 7 Marzo 2026, ha deliberato le modalità di svolgimento delle fasi di qualificazione per l'ammissione ai Campionati indicati in epigrafe:

### **Fasi di qualificazione per l'ammissione al Campionato Regionale Under 15 – Seconda Serie s.s. 2026-2027 (Wild Card)**

#### **1^ FASE**

Come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 28 Ottobre 2025, al termine del Campionato Regionale Under 14 2025-2026 le squadre classificate dalla 8<sup>a</sup> alla 14<sup>a</sup> posizione di ciascun girone (n. 35 squadre), unitamente alle 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classificate di ciascun girone dei Campionati Provinciali Under 14 2025-2026 (n. 24 squadre) andranno a comporre dei raggruppamenti a rapido svolgimento per individuare le ulteriori compagini che acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2026-2027 – Seconda Serie (n. 11 ulteriori qualificate).

Le 59 squadre verranno suddivise in 14 quadrangolari ed 1 triangolare attraverso operazioni di sorteggio attingendo nell'ordine dalle quattro macroaree così composte:

<b>A</b>	n. 5 squadre 9 <sup>a</sup> classificate regionali - n. 5 squadre 10 <sup>a</sup> classificate regionali - n. 5 squadre 11 <sup>a</sup> classificate regionali	TOTALE: 15 squadre
<b>B</b>	n. 5 squadre 12 <sup>a</sup> classificate regionali - n. 5 squadre 13 <sup>a</sup> classificate regionali - n. 5 squadre 14 <sup>a</sup> classificate regionali	TOTALE: 15 squadre
<b>C</b>	n. 10 squadre 2 <sup>a</sup> classificate provinciali – n. 5 squadre 8 <sup>a</sup> classificate regionali	TOTALE: 15 squadre
<b>D</b>	n. 2 squadre 2 <sup>a</sup> classificate provinciali – n. 12 squadre 3 <sup>a</sup> classificate provinciali	TOTALE: 14 squadre

**Nella macroarea D vengono inserite le due migliori seconde classificate provinciali utilizzando i seguenti criteri:**

1. Miglior coefficiente scaturito dal numero dei punti ottenuti al termine delle gare di andata e ritorno, diviso il numero di gare effettuate
2. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite, diviso il numero di gare effettuate
3. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte, diviso il numero di gare effettuate
4. Sorteggio

Lo svolgimento dei raggruppamenti come sopra individuati avverrà con gare di sola andata nelle seguenti date: **Domenica 24 Maggio, Domenica 31 Maggio, Domenica 7 Giugno 2026.**

Le prime classificate dei raggruppamenti, unitamente alla miglior 2<sup>a</sup> classificata di tutti i gironi accederanno alla 2<sup>a</sup> fase.

### CLASSIFICA QUADRANGOLARI

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del quadrangolare
8. sorteggio

### CLASSIFICA TRIANGOLARE

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del triangolare
6. sorteggio

Per determinare la miglior seconda classificata dei gironi, si terrà conto nell'ordine di:

1. Miglior coefficiente scaturito dal numero dei punti ottenuti al termine delle gare di andata, diviso il numero di gare effettuate
2. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite, diviso il numero di gare effettuate
3. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte, diviso il numero di gare effettuate
4. Sorteggio

### 2^ FASE

Le 16 squadre saranno inserite in 4 quadrangolari attraverso operazioni di sorteggio, incontrandosi con gare di sola andata nelle seguenti date: **Domenica 14 Giugno, Domenica 21 Giugno, Domenica 28 Giugno 2026.**

Le squadre classificate al 1° e 2° posto dei quadrangolari, unitamente alle n. 3 migliori terze classificate di tutti i gironi risulteranno qualificate al Campionato Regionale Under 15 2026-2027 – Seconda Serie (n. 11 squadre).

### CLASSIFICA QUADRANGOLARI

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del quadrangolare
8. sorteggio

Per individuare le tre migliori terze classificate nei quadrangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. Miglior differenza reti
3. Maggior numero di reti segnate
4. Miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del quadrangolare
5. Sorteggio

### **Fasi di qualificazione per l'ammissione al Campionato Regionale Under 16 – Seconda Serie s.s. 2026-2027 (Wild Card)**

#### **1^ FASE**

Come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 27 Settembre 2025, al termine del Campionato Regionale Under 15 2025-2026 le squadre classificatesi dalla 8^ alla 14^ posizione di ciascun girone (n. 35 squadre), unitamente alle 2^ e 3^ classificate di ciascun girone dei Campionati Provinciali Under 15 2025-2026 (n. 26 squadre), andranno a comporre dei raggruppamenti a rapido svolgimento per individuare le ulteriori compagini che acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 16 2026-2027 – Seconda Serie (n. 10 ulteriori qualificate).

Le 61 squadre saranno inserite in 13 quadrangolari e 3 triangolari, attraverso operazioni di sorteggio attingendo nell'ordine dalle quattro macroaree così composte:

<b>A</b>	n. 5 squadre 9^ classificate regionali - n. 5 squadre 10^ classificate regionali - n. 5 squadre 11^ classificate regionali	TOTALE: 15 squadre
<b>B</b>	n. 5 squadre 12^ classificate regionali - n. 5 squadre 13^ classificate regionali - n. 5 squadre 14^ classificate regionali	TOTALE: 15 squadre
<b>C</b>	n. 11 squadre 2^ classificate provinciali – n. 5 squadre 8^ classificate regionali	TOTALE: 16 squadre
<b>D</b>	n. 2 squadre 2^ classificate provinciali – n. 13 squadre 3^ classificate provinciali	TOTALE: 15 squadre

**Nella macroarea D vengono inserite le due migliori seconde classificate provinciali utilizzando i seguenti criteri:**

1. Miglior coefficiente scaturito dal numero dei punti ottenuti al termine delle gare di andata e ritorno, diviso il numero di gare effettuate
2. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite, diviso il numero di gare effettuate
3. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte, diviso il numero di gare effettuate
4. Sorteggio

Lo svolgimento dei raggruppamenti come sopra individuati avverrà con gare di sola andata nelle seguenti date: **Domenica 3 Maggio, Domenica 10 Maggio, Domenica 17 Maggio 2026.**

Le prime classificate dei raggruppamenti accederanno alla 2^ fase (n. 16 squadre).

#### **CLASSIFICA QUADRANGOLARI**

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del quadrangolare
8. sorteggio

**CLASSIFICA TRIANGOLARI**

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del triangolare
6. sorteggio

**2^ FASE**

Le 16 squadre vincenti la 1^ fase saranno inserite in 4 quadrangolari attraverso operazioni di sorteggio, incontrandosi con gare di sola andata nelle seguenti date: **Domenica 24 Maggio, Domenica 31 Maggio, Domenica 7 Giugno 2026.**

Le squadre classificatesi al 1° e 2° posto dei quadrangolari, unitamente alle 2 migliori terze classificate di tutti i quadrangolari risulteranno qualificate al Campionato Regionale Under 16 2026-2027 – Seconda Serie (n. 10 squadre).

**CLASSIFICA QUADRANGOLARI**

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del quadrangolare
8. sorteggio

Per individuare le due migliori terze classificate nei quadrangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. Miglior differenza reti
3. Maggior numero di reti segnate
4. Miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del quadrangolare
5. Sorteggio

**Fasi di qualificazione per l'ammissione al Campionato Regionale Under 17 – Seconda Serie s.s. 2026-2027 (Wild Card)****1^ FASE**

Come pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 27 Settembre 2025, al termine del Campionato Regionale Under 16 2025-2026 le squadre classificatesi dalla 8^ alla 14^ posizione di ciascun girone (n. 35 squadre), unitamente alle 2^ e 3^ classificate di ciascun girone dei Campionati Provinciali Under 16 2025-2026 (n. 20 squadre), andranno a comporre dei raggruppamenti a rapido svolgimento per individuare le ulteriori compagini che acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2026-2027 – Seconda Serie (n. 13 ulteriori qualificate). Nel girone D del Campionato Regionale Under 16 2025-2026 deve tenersi conto della rinuncia da parte della Società CAMBIANO.

Le 54 squadre saranno inserite in 12 quadrangolari e 2 triangolari, attraverso operazioni di sorteggio attingendo nell'ordine dalle quattro macroaree così composte:

<b>A</b>	n. 3 squadre 9^ classificate regionali - n. 5 squadre 10^ classificate regionali - n. 5 squadre 11^ classificate regionali	TOTALE: 13 squadre
<b>B</b>	n. 5 squadre 12^ classificate regionali - n. 5 squadre 13^ classificate regionali - n. 4 squadre 14^ classificate regionali	TOTALE: 14 squadre

<b>C</b>	n. 8 squadre 2 <sup>a</sup> classificate provinciali – n. 5 squadre 8 <sup>a</sup> classificate regionali – n. 1 squadra 9 <sup>a</sup> classificata regionale	TOTALE: squadre	14
<b>D</b>	n. 2 squadre 2 <sup>a</sup> classificate provinciali – n. 10 squadre 3 <sup>a</sup> classificate provinciali - n. 1 squadra 9 <sup>a</sup> classificata regionale	TOTALE: squadre	13

**Nella macroarea D vengono inserite le due migliori seconde classificate provinciali utilizzando i seguenti criteri:**

1. Miglior coefficiente scaturito dal numero dei punti ottenuti al termine delle gare di andata e ritorno, diviso il numero di gare effettuate
2. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite, diviso il numero di gare effettuate
3. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte, diviso il numero di gare effettuate
4. Sorteggio

**Nella macroarea A vengono inserite le tre migliori tra le nove classificate regionali, nella macroarea C la quarta in graduatoria tra le nove classificate regionali e nella macroarea D la quinta in graduatoria tra le nove classificate regionali utilizzando i seguenti criteri:**

1. Miglior coefficiente scaturito dal numero dei punti ottenuti al termine delle gare di andata e ritorno, diviso il numero di gare effettuate
2. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite, diviso il numero di gare effettuate
3. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte, diviso il numero di gare effettuate
4. Sorteggio

Lo svolgimento dei raggruppamenti come sopra individuati avverrà con gare di sola andata nelle seguenti date: **Sabato 2 Maggio, Sabato 9 Maggio, Sabato 16 Maggio 2026.**

Le prime classificate dei raggruppamenti, unitamente alle n. 2 migliori seconde classificate accederanno alla 2<sup>a</sup> fase.

#### CLASSIFICA QUADRANGOLARI

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del quadrangolare
8. sorteggio

#### CLASSIFICA TRIANGOLARE

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del triangolare
6. sorteggio

Per determinare le due migliori seconde classificate dei gironi, si terrà conto nell'ordine di:



1. Miglior coefficiente scaturito dal numero dei punti ottenuti al termine delle gare di andata, diviso il numero di gare effettuate
2. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite, diviso il numero di gare effettuate
3. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte, diviso il numero di gare effettuate
4. Sorteggio

## 2^ FASE

Le 16 squadre verranno inserite in 4 quadrangolari attraverso operazioni di sorteggio, incontrandosi con gare di sola andata nelle seguenti date: **Sabato 23 Maggio, Sabato 30 Maggio, Sabato 6 Giugno 2026.**

Le squadre classificatesi al 1°, 2° e 3° posto dei quadrangolari, unitamente alla migliore tra le 4^ classificate, risulteranno qualificate al Campionato Regionale Under 17 2026-2027 – Seconda Serie (n. 13 squadre).

### CLASSIFICA QUADRANGOLARI

Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:

1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del quadrangolare
8. sorteggio

Per individuare la migliore tra le quarte classificate nei quadrangolari si useranno i seguenti criteri:

1. Maggior numero di punti
2. Miglior differenza reti
3. Maggior numero di reti segnate
4. Miglior posizione di classifica disciplina nell'ambito del quadrangolare
5. Sorteggio

## CAMPIONATI DI LEGA NAZIONALE DILETTANTI PLAY-OFF E PLAY-OUT - TOP TOURNAMENT FINALS E COPPE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 7 Marzo 2026, ha deliberato le sottototate date di svolgimento delle manifestazioni indicate in epigrafe:

### **• CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

Domenica 10 Maggio 2026 – 1^ giornata Play- Off

Domenica 17 Maggio 2026 - 2^ giornata Play- Off

Domenica 10 Maggio 2026 - eventuali spareggi

Domenica 17 Maggio 2026 – Play - Out

### **• CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

Domenica 10 Maggio 2026 - eventuali spareggi

Domenica 17 Maggio 2026 1^ fase 1^ turno

Domenica 10 Maggio 2026 - eventuali spareggi

Domenica 17 Maggio 2026 – Inizio Play- Out



**• CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

Domenica 3 Maggio 2026 - eventuali spareggi

Domenica 10 Maggio 2026 - Inizio Play- Off

Domenica 3 Maggio 2026 - eventuali spareggi

Domenica 10 Maggio 2026 – Play – Out

**• CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

Domenica 3 Maggio 2026 - eventuali spareggi

Domenica 10 Maggio 2026 - Inizio Play-Off

Domenica 3 Maggio 2026 - eventuali spareggi

Domenica 10 Maggio 2026 - Play – Out

**• CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA**

Domenica 3 Maggio 2026 - Inizio Play-Off

**• CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE**

**TOP TOURNAMENT FINALS - PLAY- OFF**

Domenica 17 Maggio 2026 1^ giornata di andata

Domenica 24 Maggio 2026 2^ giornata di andata

Domenica 31 Maggio 2026 3^ giornata di andata

Domenica 7 Giugno 2026 1^ giornata di ritorno

Domenica 14 Giugno 2026 2^ giornata di ritorno

Domenica 21 Giugno 2026 3^ giornata di ritorno

**• COPPA ITALIA – CATEGORIA PROMOZIONE FEMMINILE:**

Domenica 17 Maggio 1^ giornata

Domenica 24 Maggio 2^ giornata

Domenica 31 Maggio 2026 3^ giornata

Domenica 7 Giugno 2026 Semifinale di andata

Domenica 14 Giugno 2026 Semifinale di ritorno

Domenica 21 Giugno 2026 Finale

**• CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE**

**TOP TOURNAMENT FINALS - PLAY- OFF**

Mercoledì 15 Aprile 2026 quarti di finale

Sabato 18 Aprile 2026 semifinali gare di andata

Mercoledì 22 Aprile 2026 semifinali gare di ritorno

Sabato 25 Aprile 2026 finale

**• COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 REGIONALE**

Sabato 18 Aprile 2026 1^ Fase 1^ giornata

Sabato 25 Aprile 2026 1^ Fase 2^ giornata

Sabato 2 Maggio 2026 1^ Fase 3^ giornata

Sabato 9 Maggio 2026 quarti di finale

Sabato 16 Maggio 2026 semifinali gare di andata

Sabato 23 Maggio 2026 semifinali gare di ritorno

Sabato 30 Maggio 2026 finale

**• CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE**

**TOP TOURNAMENT FINALS - PLAY-OFF**

Sabato 2 Maggio 2026 1<sup>a</sup> fase gara di andata  
Sabato 9 Maggio 2026 1<sup>a</sup> fase gara di ritorno  
Sabato 16 Maggio 2026 2<sup>a</sup> fase 1<sup>a</sup> giornata  
Mercoledì 20 Maggio 2026 2<sup>a</sup> fase 2<sup>a</sup> giornata  
Sabato 23 Maggio 2026 2<sup>a</sup> fase 3<sup>a</sup> giornata  
Sabato 30 Maggio 2026 quarti di finale gara di andata  
Sabato 6 Giugno 2026 quarti di finale gara di ritorno  
Sabato 13 Giugno 2026 semifinali gara di andata  
Sabato 20 Giugno 2026 semifinali gara di ritorno  
Sabato 27 Giugno 2026 finale

**• CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE**

**TOP TOURNAMENT FINALS - PLAY-OFF**

Mercoledì 6 Maggio 2026 semifinali  
Domenica 10 Maggio 2026 finale

**• COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA PROMOZIONE:**

Gara di finale: da definire con le società finaliste

**• COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA DI PRIMA CATEGORIA:**

Gara di finale: da definire con società finaliste

**• COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 18 REGIONALE:**

Da definire in virtù delle Società iscritte

**• COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA PROMOZIONE FEMMINILE:**

Da definire in virtù delle Società iscritte

**• COPPA PIEMONTE VALLE D'AOSTA UNDER 19 FEMMINILE:**

Da definire in virtù delle Società iscritte

**CALCIO A CINQUE**

**• CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A CINQUE**

Venerdì 10 Aprile 2026 1° turno Play Off e Play Out  
Venerdì 17 Aprile 2026 2° turno Play Off e Play Out  
Venerdì 24 Aprile 2023 3° Turno Play Out

**• CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A CINQUE**

Lunedì 27 Aprile 2026 1° turno Play Off  
Lunedì 4 Maggio 2026 2° turno Play Off

**• FASE DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A CINQUE 2026/2027**

Lunedì 27 Aprile 2026 1<sup>a</sup> fase 1<sup>a</sup> giornata  
Lunedì 4 Maggio 2026 1<sup>a</sup> fase 2<sup>a</sup> giornata  
Lunedì 11 Maggio 2026 1<sup>a</sup> fase 3<sup>a</sup> giornata  
Lunedì 18 Maggio 2026 2<sup>a</sup> fase 1<sup>a</sup> giornata  
Lunedì 25 Maggio 2026 2<sup>a</sup> fase 2<sup>a</sup> giornata  
Lunedì 8 Giugno 2026 2<sup>a</sup> fase 3<sup>a</sup> giornata

**• CAMPIONATO REGIONALE SERIE C FEMMINILE CALCIO A CINQUE**

Domenica 12 Aprile 2026 1° turno Play Off

Domenica 19 Aprile 2026 2° turno Play Off

**FASI DI QUALIFICAZIONE PER L'AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI UNDER 15 - SECONDA SERIE, UNDER 16 -SECONDA SERIE E UNDER 17-SECONDA SERIE 2026/2027 "WILD CARD"**

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 7 Marzo 2026, ha deliberato le sottotolate date di inizio delle Fasi di qualificazione per l'ammissione ai Campionati Regionali Under 15- Seconda Serie, Under 16 -Seconda Serie e Under 17 -Seconda Serie 2026/2027 "Wild Card":

**INIZIO FASI DI QUALIFICAZIONE PER CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE – SECONDA SERIE 2026/2027 (WILD CARD)**

Sabato 2 Maggio 2026

**INIZIO FASI DI QUALIFICAZIONE PER CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE - SECONDA SERIE 2026/2027 (WILD CARD)**

Domenica 3 Maggio 2026

**INIZIO FASI DI QUALIFICAZIONE PER CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE - SECONDA SERIE 2026/2027 (WILD CARD)**

Domenica 24 Maggio 2026

**2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DI NOVARA****2.1 Comunicazioni****RITIRO CARTELLINI**

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali  
Calciatori Dilettanti  
Calciatori del S.G.S.

BEAVERS	PERNATESE
BIANDRATE	ROMAGNANO
BULÈ BELLINZAGO	SAN MAURIZIO CALCIO
CUREGGIO	TRECATE
FUTSAL BORGIO TICINO	UNION NOVARA
NOVARA CITY	VEVERI
NOVARA FOOTBALL CLUB	VIRTUS MULINO CERANO
OLEGGIO CASTELLO	VOLUNTAS NOVARA
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	VOLUNTAS NOVARA 1907 FUTSAL

**VARIAZIONI GARE**

Si allega l'elenco delle variazioni gare.



## INCONTRO FORMATIVO- INFORMATIVO – A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO

Data: **Lunedì 23/03/2026 ore 17:30**

Luogo: **S. Croce - Borgomanero**

Titolo incontro: **1vs1 e le sue caratteristiche tecniche, didattiche e coordinative**

Relatori: **Mattia Gioria (laureato scienze motorie curriculum calcio e magistrale in scienze motorie)  
Marco Piras tecnico Accademia Borgomanero  
Cattaneo Andrea tecnico Accademia Borgomanero**

Incontro aperto a tutti

## INCONTRO FORMATIVO- INFORMATIVO – A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO

Data: **Lunedì 20/04/2026 ore 20:45**

Luogo: **Collegio Don Bosco - Borgomanero**

Titolo incontro: **Psicologia**

Relatori: **Dott.ssa Giulia Rulli**

Incontro aperto a tutti

## INCONTRO FORMATIVO- INFORMATIVO – A.S.D. BULÈ BELLINZAGO

Data: **Lunedì 16/03/2026 ore 18:00**

Luogo: **Stadio Comunale di Bellinzago Novarese via Cameri 100**

Titolo incontro: **Allenamento globale: apprendimento attraverso gioco e ambiente**

Relatori: **Gianluca Urgnani (Istruttore U9 FC Internazionale Milano)  
Marco Facchetti (Istruttore U11 FC Internazionale Milano)**

Incontro aperto a tutti

## WORKSHOP

Lunedì 16 Marzo 2026 dalle ore 20,30 si terrà un workshop dell'area Performance - "valutare per crescere".

Tale evento ha l'obiettivo di dare ampio e rilevante spazio alla componente formativa, informativa ed educativa del programma di sviluppo territoriale Evolution Programme.

Luogo: Online Link: <https://meet.google.com/sxn-cfwz-mqk>

SOCIETÀ : Gozzano, Briga Novarese, Sportiva Caltignaga, Cameri Calcio e Olimpia Sant'Agabio

## WORKSHOP

Lunedì 23 Marzo 2026 dalle ore 20.30 si terrà un workshop dell'area Performance.

Tale evento ha l'obiettivo di dare ampio e rilevante spazio alla componente formativa, informativa ed educativa del programma di sviluppo territoriale Evolution Programme.

Luogo:online(<https://meet.google.com/sfc-xtid-jrf>)

SOCIETÀ : Riviera d'Orta, Soccer Gattico Veruno e Carpignano - Delegazione: Novara  
Borgosesia Calcio - Delegazione: Biella  
Diavoletcalcio Vercelli - Delegazione: Vercelli

## VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE CAMPIONATI E TORNEI – L.N.D. – S.G.S.

Si comunica l'obbligatorietà dell'inserimento della motivazione per le Variazioni Gare sul Portale. Se non verrà inserita la motivazione verrà rigettata la variazione gara.

## VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE CAMPIONATI E TORNEI – L.N.D. – S.G.S.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 23/9/2025, ha disposto di addebitare alle Società Euro 30,00 al momento in cui chiederanno variazioni al calendario gare settimanale pubblicato sul comunicato ufficiale redatto dal Comitato Regionale, **purché richieste nelle 48 ore precedenti la gara interessata**, per tutte le gare dei Campionati L.N.D. e S.G.S. Regionali, Provinciali/Distrettuali.

Per quanto attiene all'organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al calendario gare inviato all'atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di € 30,00 a carico della Società organizzatrice, per i tornei di attività L.N.D. e S.G.S. Regionali e Provinciali/Distrettuali.

**Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 ore precedenti la gara non verrà esaminata.**

Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare, prima della pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il calendario gare allegato settimanalmente, al fine di ovviare all'applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all'elaborazione del calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e delle sue articolazioni periferiche.

**La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da spostamenti effettuati d'ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o causa di forza maggiore.**

### 3. **RISULTATI**

#### LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

I	SOSPESA SECONDO TEMPO	D	ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
B	SOSPESA PRIMO TEMPO	M	NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
K	RECUPERO PROGRAMMATO	F	NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
N	GARA REGOLARE	G	RIPETIZIONE GARA PER CAUSE FORZA MAGGIORE
U	SOSPESA PER INFORTUNIO AD D.G.	A	NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
R	RAPPORTO NON PERVENUTO	H	RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
W	GARA RINVIATA D'UFFICIO		

## ELENCO RISULTATI

### COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -NO-

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 1 Giornata - A			
CASTELLETTESE	- SAN MAURIZIO CALCIO	3 - 2	
LIBERTAS RAPID	- RMANTIN	7 - 5	
RIVIERA D ORTA	- SPORTIVA CALTIGNAGA	8 - 6	
(1) S.ROCCO	- VIRTUS MULINO CERANO	5 - 2	

(1) - disputata il 12/03/2026

### 4. **GIUDICE SPORTIVO**

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AVV. PIER ANGELO CORBELLINO, COADIUVATO DAI SOSTITUTI GIUDICI SPORTIVI TERRITORIALI AVV. CARLO MINOLI ,AVV.ROBERTO ROGNONI,MARTINA BASAGNI ALLA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE A.I.A. AVV. MATTARELLA GIANMARCO HA ADOTTATO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CHE DI SEGUITO INTEGRALMENTE SI RIPORTANO,IN BASE ALLE RISULTANZE DEGLI ATTI UFFICIALI

### GARE DEL CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -NO-

#### GARE DEL 11/ 3/2026

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

COMAZZI MATTIA (CASTELLETTESE) SIMONE LORENZO (LIBERTAS RAPID)

#### I AMMONIZIONE DIFFIDA

DUCHINI DAVIDE (CASTELLETTESE)	CALDI PIETRO (RIVIERA D ORTA)
CIANA DENNIS (RIVIERA D ORTA)	FRACAZZINI LUCA (RIVIERA D ORTA)
FRONTINO SIMONE (RIVIERA D ORTA)	SANTARCANGELO LUCA (RIVIERA D ORTA)
COLACI MATTIA (SAN MAURIZIO CALCIO)	BELLOLI EDOARDO (SPORTIVA CALTIGNAGA)
FARIOLI ANDREA (SPORTIVA CALTIGNAGA)	LUMINIELLO GIUSEPPE (SPORTIVA CALTIGNAGA)
PANSINI ALESSANDRO (SPORTIVA CALTIGNAGA)	

## GARE DEL 12/ 3/2026

### CALCIATORI NON ESPULSI




### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CORONETTI MATTIA (S.ROCCO) PEZZULLO PIERPAOLO (VIRTUS MULINO CERANO)

### I AMMONIZIONE DIFFIDA

ABBRESCIA THOMAS (S.ROCCO) LICENCU DANIEL LEONARD (S.ROCCO)  
FORTUNATO SIMONE (VIRTUS MULINO CERANO)

## ALLEGATI

-  Allegati C.U. Regionali
-  Variazioni Gare
-  Workshop

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO  
ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

VENERDÌ 13 MARZO 2026

Il Segretario  
Mario ECCELSI

Il Delegato  
Michele Verdicchio

# VARIAZIONI GARE

14/03/2026 ALLIEVI U17

CARPIGNANO - SPORTIVA CALTIGNAGA  
VIA INDIPENDENZA, CARPIGNANO SESIA - ORE 18:00



Roma, 5 marzo 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 35**

**Oggetto: Agenzia Entrate – Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 – Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo Settore in materia di imposte sul reddito e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore -**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 8-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 8 – 2026

**Oggetto: Agenzia Entrate – Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026 – Chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo Settore in materia di imposte sul reddito e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore -**

Con la Circolare in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo Settore in materia di imposte sul reddito e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il documento tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori in esito alla consultazione pubblica aperta il 19 dicembre 2025 e conclusa il 23 gennaio 2026.

Si riportano, di seguito, alcuni degli argomenti più importanti che possono interessare, oltre che gli enti sportivi iscritti sia nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RNASD) che nel RUNTS, anche quelli che sono iscritte solo nel RNASD.

Con il Codice del Terzo Settore, emanato con il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successivamente integrato e corretto con il D. Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, viene in premessa chiarito che per Terzo Settore si intende il complesso degli enti privati, iscritti nel RUNTS, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Le attività che possono essere svolte dagli enti del TS sono: **a) di interesse generale; b) diverse; c) raccolta fondi.**

**Le attività di interesse generale sono quelle elencate nell’art. 5, comma 1, del CTS, tra le quali alla lett. t), trovano collocazione l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, e lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più di tali attività è essenziale per l’acquisizione della qualifica di ETS.**

L’art. 6, comma 1, del CTS considera poi che gli ETS possono esercitare **attività diverse** da quelle di interesse generale, a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e **siano secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Con l’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge 4 luglio 2024, n. 104, è stato aggiunto al primo periodo dello stesso comma 1 dell’art. 6 del CTS, un secondo periodo che prevede **che per gli enti iscritti anche al RNASD è fatta salva l’applicazione dell’art. 9-bis del D. Lgs. n.36/2021, a condizione che i proventi ivi indicati siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.**

Con Decreto del Ministro del Lavoro n. 107 del 19 maggio 2021, sono stati individuati i criteri per definire i parametri della secondarietà e della strumentalità delle attività **diverse**. Si considerano **strumentali** rispetto alle attività di interesse generale quelle che, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate dall’ETS per la realizzazione in via esclusiva delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo.

Pertanto, possono rientrare tra le attività diverse sia quelle di supporto e funzionali allo svolgimento di attività di interesse generale sia quelle effettuate al semplice fine di fornire una fonte di finanziamento dell’attività principale svolta dall’ente.

Riguardo alla natura **secondaria delle attività diverse**, l’art. 3 del citato Decreto Ministeriale n. 107 del 2021, al comma 1, prevede che le attività **diverse** sono tali qualora in ciascun esercizio ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) I ricavi delle attività diverse non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell’ETS, oppure;
- b) I ricavi delle attività diverse non siano superiori al 60% dei costi complessivi dell’ETS.

Si evidenzia che relativamente agli enti sportivi dilettantistici iscritti oltre che al RUNTS, anche al RNASD, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti sopra citati i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, nonché della gestione di impianti e strutture sportive, a condizione che gli stessi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

Infine, per quanto riguarda la **raccolta fondi**, viene chiarito che le risorse raccolte devono essere destinate al fine esclusivo di sostenere finanziariamente le attività di interesse generale, con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse.

#### **Finalità non lucrative degli ETS**

Il CTS vieta la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli Organi sociali e, inoltre, prevede che il patrimonio degli ETS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate, deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **Decorrenza degli effetti delle previsioni del CTS**

Le disposizioni del CTS sono entrate in vigore dal 3 agosto 2017, giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre le disposizioni recate dal Titolo X – Regime Fiscale degli ETS – a seguito dell'autorizzazione concessa dalla Commissione Europea, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31 dicembre 2025**. Ciò comporta che gli ETS con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare possono avvalersi delle disposizioni di cui al Titolo X a partire dal 1° gennaio 2026, mentre gli ETS con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare possono fruire delle medesime disposizioni a partire dal nuovo periodo d'imposta che ha inizio nel 2026. Pertanto, gli enti con esercizio sociale dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, possono avvalersi delle nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 2026.

#### **Le disposizioni in materia di imposte sui redditi contenute nel CTS**

L'art. 79 del CTS disciplina gli aspetti relativi all'ambito di applicazione delle previsioni fiscali del Titolo X, i criteri di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale svolte dagli ETS, la qualificazione degli ETS come enti commerciali o come enti non commerciali. Le disposizioni del CTS **non** trovano applicazione nei confronti degli enti espressamente esclusi dalla qualifica di ente del TS e nei confronti di quelli che volontariamente **non** fanno richiesta di iscrizione al RUNTS. Per detti soggetti continuano ad applicarsi le norme contenute nel TUIR.

Ai fini della soggettività passiva IRES, gli ETS saranno ricondotti tra gli enti commerciali di cui alla lett. b), dell'art. 73 del TUIR, se questi saranno qualificati in base alle nuove regole contenute nel CTS come enti commerciali, mentre saranno ricondotti nella lett. c), dello stesso art. 73, se qualificati come enti non commerciali.

#### **Criteri di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale**

Le attività di interesse generale si considerano di **natura non commerciale** quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi. Questi ultimi sono determinati computando, oltre ai costi diretti, tutti quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari. L'ente può applicare il criterio di cassa o di competenza secondo il quale tiene la propria contabilità.

Necessita, in caso di più attività di interesse generale, tenere distinte contabilmente le singole attività svolte. Tuttavia, per gli enti di minori dimensioni sono previste alcune semplificazioni contabili. Gli enti, compresi quelli con personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **non superiori a 300.000,00 euro**, possono considerare le diverse attività di interesse generale eventualmente

svolte, come un'unica attività. Tale modalità consente alle realtà non profit più piccole di non dover operare una netta distinzione tra le singole attività, semplificando così gli adempimenti contabili. Nell'ipotesi in cui vi siano **costi promiscui**, ovvero costi riferiti allo svolgimento di **attività di interesse generale e/o alle attività diverse e/o alla raccolta fondi**, la determinazione della parte delle spese e degli altri componenti negativi **promiscui** afferente a ciascuna attività, va effettuata sulla base del rapporto tra l'ammontare dei ricavi relativi all'attività di **interesse generale** o relativi ad attività **diverse** e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività (di interesse generale e/o diverse e/o raccolta fondi) alle quali il costo promiscuo fa riferimento.

#### **Conseguenze in caso di scostamenti tra costi e ricavi**

Le attività di interesse generale si considerano **non commerciali** qualora i ricavi non superino di oltre il 6% i relativi costi per ciascun periodo s'imposta e per non oltre tre periodi d'imposta consecutivi. Ciò comporta un margine di flessibilità nella gestione degli ETS consentendo agli stessi di mantenere ai fini IRES la qualifica "non commerciale" dell'attività anche in presenza di lievi scostamenti tra costi e ricavi. Tali scostamenti, tuttavia, non possono protrarsi per oltre tre periodi d'imposta consecutivi altrimenti l'attività svolta dall'ente deve qualificarsi come commerciale. Il periodo di tolleranza triennale decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è rispettata la condizione di non commercialità. Nel periodo di prima applicazione il triennio decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

#### **Disciplina fiscale ai fini IRES della raccolta fondi**

Non concorrono alla formazione del reddito degli ETS di natura non commerciale, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Le anzidette attività di raccolta fondi sono escluse dall'IVA e sono esenti da ogni altro tributo.

E' prevista anche per gli ETS una rigorosa rendicontazione delle attività di raccolta.

#### **Disciplina fiscale ai fini IRES dei contributi e apporti erogati da amministrazioni pubbliche**

Non concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito degli ETS di natura non commerciale, i contributi e gli importi erogati da parte delle Amministrazioni Pubbliche per lo svolgimento, anche convenzionato o in regime di assistenza, delle attività di interesse generale svolte.

L'agevolazione, rilevante ai fini IRES, è subordinata alle seguenti condizioni: 1) i contributi devono essere erogati da parte delle Amministrazioni Pubbliche; 2) i contributi devono essere erogati per lo svolgimento di attività di interesse generale; 3) l'ente beneficiario deve qualificarsi come ETS di natura non commerciale. La disposizione non opera alcuna distinzione tra contributi a fondo perduto e contributi che hanno natura di corrispettivi; pertanto, è da ritenersi che rientrino nell'ambito dell'agevolazione anche i contributi aventi natura corrispettiva.

#### **Criteri di non commercialità delle attività svolte dalle associazioni del TS nei confronti degli associati e di soggetti ad essi assimilati**

Si considera non commerciale l'attività svolta dalle associazioni del TS nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente; non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del TS le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi. Tuttavia, si considerano attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli stessi verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come redditi d'impresa o come redditi diversi a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità.

### **Qualificazione fiscale degli ETS - Criterio di qualificazione degli ETS agli effetti fiscali**

Si considerano **non** commerciali gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai criteri di non commercialità indicati dallo stesso CTS per le attività di interesse generale.

Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli ETS assumono fiscalmente la qualifica di ente commerciale **qualora i proventi delle attività di interesse generale**, svolte in forma di impresa non in conformità ai criteri di non commercialità, previsti dallo stesso CTS per le attività di interesse generale, **nonché i proventi delle attività diverse, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione** svolte nel rispetto dei criteri normativamente stabiliti (Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107), **superano**, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali.

In sostanza, ai fini fiscali, si considerano non commerciali gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale in conformità ai criteri di non commercialità ai fini IRES previsti dai commi 2, 2-bis e 3, dell'art. 79, del CTS, per le attività di interesse generale.

In particolare, viene stabilito che gli ETS assumono la qualifica fiscale di **enti commerciali**, indipendentemente da quanto previsto dallo statuto, qualora i proventi delle attività di interesse generale e non rientranti nelle previsioni di non commercialità ai fini IRES disciplinate dal CTS, nonché i proventi commerciali delle **attività diverse**, fatta eccezione, tra queste ultime, per le sponsorizzazioni, svolte in forma di impresa, **superano nel medesimo periodo d'imposta le entrate derivanti da attività non commerciali**. Non rientrano nel conteggio dei ricavi da attività commerciali i proventi derivanti da eventuali attività diverse commerciali svolte **occasionalmente**, in quanto ai fini della qualificazione dell'ETS come commerciale sono rilevanti solo i ricavi derivanti da attività esercitate in forma d'impresa e, quindi, svolte per professione abituale.

La prevalenza dei proventi da attività commerciali rispetto alle entrate da attività non commerciali, determina automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale dell'ETS.

### **Computo dei proventi delle attività svolte in forma d'impresa ai fini della qualificazione fiscale dell'ETS**

Per il computo dei proventi delle attività svolte in forma d'impresa ai fini della qualificazione fiscale dell'ETS, occorre ricomprendere in tale computo:

- a) I ricavi delle attività di interesse generale svolte in forma di impresa non in conformità ai criteri di non commercialità ai fini IRES previsti dal CTS;
- b) i proventi commerciali delle attività diverse da quelle di interesse generale, fatta eccezione per le attività di sponsorizzazione, svolte in forma di impresa.

In merito alle attività di **sponsorizzazione** si precisa che sono da ricomprendere nell'ambito di tale attività anche i proventi derivanti dai **contratti di pubblicità**; detti proventi, però, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del CTS, anche se non vanno computati tra i ricavi commerciali ai fini della qualificazione tributaria dell'ente, rilevano come componenti positivi di reddito e sono fiscalmente imponibili.

### **Computo delle entrate da attività non commerciali ai fini della qualificazione fiscale dell'ETS**

Per quanto attiene al computo della qualificazione degli ETS come enti commerciali o come enti non commerciali viene stabilito che devono essere ricomprese tra le attività non commerciali, limitatamente alla fase di qualificazione fiscale dell'ETS, i contributi, le sovvenzioni e le liberalità, le quote associative dell'ente e i proventi non commerciali di cui agli artt. 84 e 85 del CTS, nonché ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali in base alle previsioni del CTS.

Per quanto attiene ai **contributi**, questi, sia che vengano erogati da enti pubblici che da soggetti privati, qualora abbiano natura di corrispettivo rispetto ad attività rese in forma professionale e abituale dell'ente percipiente in favore dell'erogante, concorrono alla formazione del reddito imponibile come redditi d'impresa a prescindere dalla qualificazione dell'ente come ente commerciale o ente non commerciale. Diversamente, i contributi pubblici e privati **non** aventi natura sinallagmatica, qualora siano erogati a enti

non commerciali, sempre che **non** siano erogati specificamente per eventuali attività commerciali, **non** assumono rilevanza reddituale come componenti positivi di reddito. Qualora, invece, siano erogati ad enti commerciali, gli stessi assumono rilevanza reddituale come componenti positivi del reddito d'impresa.

Con riferimento alle **sovvenzioni e liberalità**, le liberalità vengono annoverate tra le entrate non commerciali ai fini della qualificazione dell'ETS, trattandosi di corresponsione di importi di denaro a favore dell'ETS, effettuate spontaneamente e per puro spirito di liberalità, mentre per le sovvenzioni va valutata caso per caso la natura dell'apporto e solo qualora non abbia natura corrispettiva può essere computata tra le entrate non commerciali ai fini della qualificazione dell'ETS come ente commerciale o non. Nell'ipotesi in cui la sovvenzione vada a finanziare, con natura sinallagmatica, un'attività di interesse generale, necessita valutare, ai fini della sua attribuzione ai proventi non commerciali, se anche l'attività di interesse generale ha carattere non commerciale.

Le **quote associative** sono entrate proprie degli enti associativi. Rientrano tra le entrate non commerciali, ai fini della qualificazione dell'ente, le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi che, in base al comma 6 dell'art. 79 del CTS, non concorrono alla formazione del reddito delle associazioni del TS. Si considerano, però, attività di natura commerciale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi verso pagamento di specifici corrispettivi, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.

#### **Disciplina del mutamento della qualifica dell'ETS**

Il mutamento della qualifica da ente di TS non commerciale a ente di TS commerciale opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale. Pertanto, per i soggetti il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, il mutamento opera dal 1° gennaio dell'anno oggetto di valutazione e i soggetti con periodo d'imposta non coincidenti con l'anno solare mutano la qualifica dall'inizio del loro periodo d'imposta.

In via transitoria, solo con riferimento ai **primi due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025**, il mutamento della qualifica opera a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui avviene il mutamento di qualifica. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il mutamento della qualifica nei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 avviene in base al proprio periodo: ad esempio, il mutamento di qualifica fiscale per l'esercizio sociale dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026 opererà dal 1° luglio 2027, mentre per l'esercizio sociale dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027 opererà dal 1° luglio 2028.

#### **Passaggio di beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale per effetto del mutamento della qualifica fiscale dell'attività**

Il D. Lgs. 4 dicembre 2025, n. 186, ha introdotto nel CTS l'art. 79-*bis* che regola, ai fini dell'imposta sui redditi, il passaggio dei beni strumentali dall'attività commerciale a quella non commerciale conseguente al mutamento della qualificazione fiscale dell'attività svolta.

Gli ETS possono scegliere di non far concorrere alla formazione del reddito imponibile la plusvalenza prevista dall'art. 86 TUIR, a condizione che i beni siano destinati all'attività statutaria e utilizzati esclusivamente per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Detta agevolazione è facoltativa ed è fruibile dall'ente **previa opzione** da esercitarsi nella dichiarazione dei redditi.

La sospensione dall'imposizione delle eventuali plusvalenze relative alla fuoriuscita dal regime d'impresa **cessa e le plusvalenze concorrono, quindi, a formare il reddito d'impresa**, quando i beni vengano destinati a finalità diverse da quelle istituzionali e, quindi, se non sono destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse e quando siano ceduti a titolo oneroso. Nel caso in cui il bene sia destinato a finalità non istituzionali, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra il valore normale del bene all'atto della destinazione a dette finalità e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio dall'attività commerciale a quella non commerciale, mentre se il bene viene ceduto a titolo oneroso, la

plusvalenza è costituita dalla differenza tra il corrispettivo, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene all'atto del passaggio all'attività non commerciale.

### **Regimi forfettari degli ETS**

Il CTS ha introdotto, con gli artt. 80 e 86, due regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito, ai quali gli ETS possono aderire per opzione. **Detti regimi sono applicabili a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.**

#### **Regime forfettario degli ETS non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, del CTS**

L'art. 80 del CTS ripropone, in sostanza, per detti ETS non commerciali l'analogo regime forfettario previsto dall'art. 145 del TUIR per gli enti non commerciali in generale; l'unica differenza è data dal fatto che il regime forfettario di cui all'art. 80 del CTS, può essere applicato anche ai soggetti che si trovano in contabilità ordinaria in quanto hanno superato i limiti previsti dall'art. 18 del DPR n. 600/1973, il quale prevede che possono accedere alla contabilità semplificata i contribuenti che nel periodo d'imposta precedente non hanno superato l'ammontare di 500 mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero 800 mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Va rilevato che la disposizione recata dall'art. 80 del CTS **non** prevede parallelamente regimi di imposizione forfettaria in materia di **IVA**, in ordine alla quale restano applicabili i criteri generali ex DPR n. 633/1972.

In base all'art. 80 del CTS, il reddito d'impresa si determina forfettariamente applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio **delle attività di interesse generale e diverse** di cui agli artt. 5 e 6 del CTS, quando svolte con modalità commerciali, i seguenti coefficienti di redditività differenziati per tipo di attività (prestazioni di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi:

#### **a) Attività di prestazioni di servizi:**

- 1- ricavi fino a 130 mila euro, coefficiente del 7%;
- 2- ricavi da 130.001 a 300 mila euro, coefficiente del 10%;
- 3- ricavi oltre 300 mila euro, coefficiente del 17%.

#### **b) Altre attività**

- 1- ricavi fino a 130 mila euro, coefficiente del 5%;
- 2- ricavi da 130.001 a 300 mila euro, coefficiente del 7%;
- 3- ricavi oltre 300 mila euro, coefficiente del 14%.

Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi (comma 2 dell'art. 80 CTS). Al reddito determinato applicando i suddetti coefficienti si aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa: plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi e interessi e proventi immobiliari.

L'opzione va esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.

Gli ETS che esercitano l'opzione sono esclusi dall'applicazione degli indici di affidabilità - **ISA** - di cui all'art. 9-*bis* del D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

### **Regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle associazioni di promozione sociale – APS – e per le Organizzazioni di Volontariato - OdV –**

Particolari disposizioni recate dall'art. 86 del CTS, riguardano gli enti in argomento.

#### **Regime forfettario Legge 16 dicembre 1991, n. 398**

Il CTS reca alcune disposizioni modificative dell'ambito soggettivo di applicazione del regime agevolativo di cui alla Legge n. 398 del 1991.

In particolare, il CTS prevede, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, la disapplicazione del regime in argomento per gli ETS e l'abrogazione delle norme agevolative di cui alla stessa Legge n. 398, alle associazioni senza fine di lucro e alle associazioni pro-loco, nonché alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danze popolari legalmente costituite senza fine di lucro (art. 102, comma 2, lett. e) ed f) CTS).

Pertanto, le nuove disposizioni decorrono, per gli enti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2026, mentre per gli enti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare decorreranno dal giorno successivo alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (ad es. se il periodo d'imposta decorre dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, l'associazione potrà godere del regime forfettario ex Legge n. 398/1991, fino al 30 giugno 2026).

**Quindi, successivamente a tali termini, il regime della Legge n. 398/1991 non trova più applicazione in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro che sceglieranno di assumere la qualifica di ETS iscrivendosi al RUNTS, mentre continua a trovare applicazione per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro che non assumeranno la qualifica di ETS.**

#### **Le disposizioni in materia di IVA contenute nel CTS**

Il CTS ha introdotto per gli enti iscritti nel RUNTS una nuova disciplina fiscale che riguarda principalmente le imposte sui redditi. L'art. 79 del CTS ha introdotto un nuovo principio di non commercialità riservato limitatamente alle attività di interesse generale – art. 5 del CTS – e riguardante esclusivamente le imposte sui redditi, mentre **ai fini IVA non è prevista una parallela disciplina fiscale**. Pertanto, ai fini dell'assoggettamento all'IVA delle attività svolte dagli ETS (attività di interesse generale – art. 5 – e attività diverse – art. 6 –, nonché attività di raccolta fondi) deve farsi ricorso ai criteri dettati dal DPR n. 633/1972 e successive modificazioni.

Soltanto per **APS e OdV** è introdotto ai fini IVA un regime forfettario specifico. Inoltre, con l'art. 102, comma 2, del CTS è disposta l'abrogazione delle disposizioni di favore per le **ONLUS** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Dal periodo d'imposta successivo le stesse hanno la possibilità di accedere al regime fiscale in favore degli ETS nel rispetto delle condizioni previste dal CTS. Anche per le **imprese sociali** iscritte al RUNTS è previsto un particolare trattamento fiscale.



Roma, 9 marzo 2026

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 36**

**Oggetto - Legge n. 49 del 28 febbraio 2026, di conversione del D. L. 31 dicembre 2025, n.200 – (Decreto Milleproroghe 2026)**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 9-2026 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 9 – 2026

#### **Oggetto - Legge n. 49 del 28 febbraio 2026, di conversione del D. L. 31 dicembre 2025, n.200 – (Decreto Milleproroghe 2026)**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2026, è stata pubblicata la Legge n. 26, del 27 febbraio 2026, di conversione del Decreto Legge n. 200, del 31 dicembre 2025 (Decreto Milleproroghe 2026).

La Legge di conversione in oggetto non reca disposizioni per lo sport dilettantistico, se non, marginalmente, quella di confermare il disposto dell'art. 4 del D. L. n. 200/2025, con il quale è stata rinviata di un anno – al 1° gennaio 2027 – l'entrata in vigore dei nuovi Testi Unici Tributari in materia di sanzioni, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, imposta di registro e altri tributi indiretti.

Ciò in quanto sono in corso di predisposizione i Decreti correttivi e integrativi della riforma fiscale; pertanto, si è ritenuto opportuno rinviare al 1° gennaio 2027 l'emanazione di Testi Unici che dovranno tenere conto anche delle disposizioni in via di approvazione.

Come riportato con la Circolare LND n. 26 del 5 gennaio 2026, il rinvio interessa anche lo sport dilettantistico dal momento che il Decreto Milleproroghe, all'art. 4, comma 4, prevede che all'art. 243, comma 1, del T. U. in materia di versamenti e riscossioni, di cui al D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, le parole "1° gennaio 2026", sono sostituite dalle parole "1° gennaio 2027".

L'art. 243 del succitato T. U. prevedeva l'entrata in vigore al 1° gennaio 2026 dell'intero D. Lgs. n. 33 del 24 marzo 2025, il cui **art. 241, al comma 1, lett. cc)**, stabiliva l'abrogazione dell'intero **art. 25 della Legge n. 133 del 13 maggio 1999**.

Detto art. 25, tra l'altro, prevede al **comma 1**, l'obbligo per le ASD e SSD che erogano compensi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, di operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata dal primo scaglione di reddito dall'art. 11 dello stesso TUIR.

**Il successivo comma 2 dell'art. 25**, nel testo sostituito dall'art. 37, comma 2, lett. a), punto 2, della Legge n. 342, del 21 novembre 2000, prevede che per le ASD che si avvalgono della Legge n. 398 del 16 dicembre 1991, **non concorrono a formare il reddito imponibile** per un numero di eventi non superiore a due per anno e per un importo complessivamente non superiore ad euro 51.645,69: **a)** i proventi realizzati dalle Associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; **b)** i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

**L'abrogazione dell'intero comma 25** avrebbe recato notevoli disagi alle ASD e SSD, **ma con l'art. 18, comma 4, lett. dd), del D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192, sono state apportate allo stesso D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, tra l'altro, le seguenti modificazioni:**

**2) -alla lettera cc), dopo le parole "articolo 25" sono inserite le parole "comma 1".**

Pertanto, vengono abrogate – ma l'abrogazione subisce il rinvio al 1° gennaio 2027 – le disposizioni del **solo comma 1**, sopra riportate, dell'art. 25, dal momento che con il D. Lgs. n. 36/2021 è stata soppressa la disciplina relativa ai compensi ex art. 67, comma 1, lett. m).

**Restano, invece, in vigore le disposizioni del comma 2 del medesimo art. 25.**



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

*evolution*  
*programme*

---

---



FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO  
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

*evolution*  
*programme*

